

# **TI\_GERICHTE 9.2013.218 vom 21. Mai 2014**

TI Tribunale d'appello, 2014-05-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_9.2013.218](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2013.218)

FR: TI\_GERICHTE 9.2013.218 du 21 mai 2014

IT: TI\_GERICHTE 9.2013.218 del 21 maggio 2014

## **Regeste**

Reclamo avverso la scelta di un curatore proposto dal pupillo ed appartenente alla cerchia dei famigliari. Contestazione di un provvedimento cautelare: blocco di un conto bancario cointestato. Violazione del diritto di essere sentito

## **Erwägungen**

### **E. 1**

L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale d'appello (art. 2 cpv. 2 Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto [LPAM]), che giudica, nella composizione a giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPamm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l'ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l'art. 74b v LPamm). In via ancor più sussidiaria si applicano per analogia le disposizioni del diritto processuale civile (art. 450 f CC).

### **E. 2**

In merito alla legittimazione della reclamante si rileva che giusta l'art. 450 cpv. 2 CC sono legittimate al reclamo le persone che partecipano al procedimento (1), le persone vicine all'interessato (2) e le persone che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (3). La nozione di persona "vicina all'interessato" deve essere interpretata in modo esteso. Secondo la dottrina e la giurisprudenza si tratta di una persona che conosce bene l'interessato e che, grazie alle sue qualità e ai rapporti regolari che intrattiene con lui, sembra adatta a rappresentare i suoi interessi. L'esistenza di un rapporto giuridico tra le parti non è tuttavia necessaria; è determinante piuttosto il legame di fatto. La legittimazione della persona vicina all'interessato non presuppone necessariamente che gli interessi di quest'ultimo vengano salvaguardati (Messaggio concernente la modifica del CC del 28 giugno 2006, FF 2006 6391 pag. 6471; CommFam, Protection de l'adulte, Steck, art. 450 CC n. 24). Nel caso concreto, posto che la nozione di persona vicina o prossima all'interessato è ampia, la reclamante, sorella di PI 2, appare senza dubbio legittimata nella presente procedura. Per quanto riguarda il reclamo introdotto contro la risoluzione del 22 luglio 2013, la

legittimazione dell'interessata è pure data dalla circostanza di essere contitolare di uno dei conti bancari bloccati dalla misura litigiosa, essendo con ogni evidenza direttamente toccata dalla stessa ed avendo di conseguenza un interesse degno di protezione a chiederne la modifica o l'annullamento.

### **E. 3**

Con il proprio reclamo RE 1 precisa innanzitutto che l'intervento del 30 aprile 2013 dell'PR 1 è avvenuto a seguito di un prelevamento non autorizzato di fr. 50'000.– da parte di CUR 1 dal conto intestato ai coniugi. Tale importo sarebbe stato tempestivamente restituito, a comprova dell'inammissibilità dell'operazione. La reclamante ritiene inammissibile che l'Autorità di protezione abbia nominato proprio quest'ultimo quale curatore. Oltre a ritenere che il curatore non disponga delle sufficienti competenze per far fronte al mandato conferitogli, RE 1 indica che il curatore dovrebbe essere una persona estranea alla famiglia. La reclamante censura inoltre la risoluzione del 22 luglio 2013 (n. 468) che ha confermato il decreto supercautelare che prevedeva il blocco del conto bancario cointestato alla reclamante e alla sorella. RE 1 lamenta innanzitutto la violazione del diritto di essere sentita. Prima di tale intervento l'Autorità di protezione avrebbe infatti dovuto sentirla. In merito alla contestata apertura del conto cointestato precisa che tale operazione deve essere intesa come anticipazione delle disposizioni testamentarie dei coniugi, che già nel 1997 avrebbero istituito quali eredi la reclamante e il di lei figlio.

### **E. 4**

Reclamo avverso la decisione del 5 agosto 2013 (ris. n. 510)

#### **E. 4.1**

Giusta l'art. 450 b CC il reclamo deve essere inoltrato entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Nel caso in esame la risoluzione impugnata del 5 agosto 2013 (n. 510) costituisce una decisione di merito ed è stata ricevuta il 6 agosto 2013. Sospeso dalle ferie (art. 13 lett. b v LPamm) il termine ha pertanto iniziato a decorrere il 16 agosto ed è giunto a scadenza il 16 settembre 2013. Introdotto l'ultimo giorno utile il reclamo è quindi tempestivo.

#### **E. 4.2**

La designazione del curatore è di competenza dell'autorità di protezione, che a norma dell'art. 400 cpv. 1 CC nomina per tale funzione una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi compiti. Secondo l'art. 401 CC, quando l'interessato propone quale curatore una persona di sua fiducia, l'autorità di protezione vi acconsente se la persona proposta è idonea e disposta a investirsi della curatela (cpv. 1); per quanto possibile, l'autorità tiene conto dei desideri dei congiunti o di altre persone vicine all'interessato (cpv. 2). L'art. 401 cpv. 1 CC concretizza il principio costituzionale dell'autodeterminazione, secondo il quale qualora la persona scelta dalla persona interessata sia idonea allo svolgimento del previsto mandato ai sensi dell'art. 400 cpv. 1 CC, l'autorità di protezione è persino obbligata a tenere conto del desiderio espresso dal curatelo, anche se altri candidati possiedono le stesse competenze; difatti, si parte dal principio che un rapporto di fiducia tra la persona interessata e il curatore sia indispensabile per il buon funzionamento della misura (COMPA, Guide pratique Protection de l'adulte, N. 6.21; CommFam Protection de l'adulte, Häfeli, art. 401 CC n. 1). I desideri dei familiari o di altre persone vicine, di cui è menzione all'art. 401 cpv. 2 CC, devono essere presi in

considerazione unicamente “per quanto possibile”, e assumono un’importanza maggiore solo nei casi in cui l’interessato stesso non vuole o non può pronunciarsi, rispettivamente se la persona proposta non possiede le competenze necessarie (COMPAs, Guide pratique Protection de l’adulte, loc. cit.; CommFam Protection de l’adulte, Häfeli, art. 401 CC n. 2). Tuttavia l’autorità di protezione non è legata alla proposta di tali persone, né tanto meno al rifiuto da loro opposto alla nomina di un determinato curatore, disponendo essa di un ampio margine d’apprezzamento (CommFam Protection de l’adulte, Häfeli, art. 401 CC n. 4-5).

#### **E. 4.3**

Contestata nel caso in esame è la scelta del curatore operata dall’Autorità di protezione (dispositivo n. 3 risoluzione del 5 agosto 2013). La misura di protezione in quanto tale non è invece messa in discussione (dispositivi ni. 1 e 2). Nella fattispecie, l’Autorità di protezione, con decisione 5 agosto 2013, dopo aver sentito gli interessati “che hanno confermato la loro richiesta di essere posti al beneficio di una misura di protezione” e ottenuta la disponibilità del fratello CUR 1, ha istituito una curatela generale, conferendo a quest’ultimo il mandato (cfr. risoluzione n. 510). Ora nelle osservazioni del 24 ottobre 2013 l’Autorità di protezione specifica che la scelta del curatore era stata, a suo dire, suggerita dall’PR 1, quale patrocinatore di PI 2, con scritto del 30 aprile 2013. Questi, oltre a evidenziare la necessità dell’istituzione di una misura di protezione per i coniugi, aveva ricordato che il fratello CUR 1 si era occupato nell’ultimo periodo delle questioni correnti dei coniugi. L’Autorità aggiunge inoltre che all’audizione del 10 luglio 2013 i coniugi avevano accettato la nomina di CUR 1 quale loro curatore (osservazioni punto 6 pag. 3). L’Autorità di protezione giustifica la scelta del curatore (“persona di loro fiducia”), indicando che sarebbe a conoscenza della situazione finanziaria, si sarebbe reso disponibile e sarebbe stato coadiuvato dalla signora C\_\_\_\_\_ F\_\_\_\_\_ (osservazioni punto 7). A mente dell’Autorità la scelta è quindi “parsa la più opportuna e conforme alla legge”.

#### **E. 4.4**

Un’attenta lettura dello scritto 30 aprile 2013 dell’PR 1 non permette in vero di ricavare che il legale – che a quel momento dichiarava di intervenire a tutela degli interessi della signora PI 2 – abbia suggerito la designazione di CUR 1 quale curatore. In concreto va di conseguenza in primo luogo accertato se si sia o meno in presenza di un’esplicita espressione di volontà pronunciata dai curatelați alla nomina di CUR 1 quale loro curatore. Dagli atti risulta che, nel periodo antecedente la richiesta di istituire una misura di protezione, il fratello CUR 1 si era occupato dei coniugi (cfr. scritto 30 aprile 2013 dell’PR 1). Questa circostanza non è contestata. Dal verbale di udienza del 10 luglio 2013 risulta che i coniugi PI 1 PI 2 sono stati informati dell’istanza dell’avvocato PR 1 (30 aprile 2013) volta all’istituzione di una misura di protezione nei loro confronti, della disponibilità del fratello CUR 1 ad assumere il mandato e della disponibilità di C\_\_\_\_\_ F\_\_\_\_\_ a coadiuvarlo ed infine l’accettazione dei coniugi alla misura e alla nomina proposta. Dal certificato medico agli atti (27 maggio 2013 del dott. C\_\_\_\_\_) emerge che PI 1, malato di Parkinson, pur presentando un rallentamento cognitivo (che motiva l’istituzione di una misura di protezione) conserva “un discreto grado della capacità di intendere e volere per ciò che concerne le decisioni sulla sua persona”. Lo stesso non vale invece per la moglie, affetta da Alzheimer. Secondo il medico la patologia di cui soffre non le consente “una completa autonomia cognitiva, in quanto manifesta disturbi della memoria a breve termine, pone più volte la stessa domanda e presenta disorientamento temporale e iniziali disturbi esecutivi dell’attenzione”. Ora, se è pur vero che, in virtù dell’art. 401 cpv. 1 CC,

l'Autorità di protezione deve tener conto del desiderio espresso dai curatelati, in concreto la scelta del curatore non è stata formulata dai coniugi ma bensì proposta dall'Autorità, con il consenso del curatore stesso. Oltretutto, per quanto riguarda PI 2, dal certificato medico del 27 maggio 2013 risulta che la stessa non ha più la capacità di discernimento che le permetterebbe di formulare una simile proposta. È certo acquisito che CUR 1 si è occupato prima di aprile 2013 della gestione corrente dei coniugi e non può essere messo in dubbio che egli è stato per i medesimi una "persona di fiducia". In concreto non si è però in presenza di un'esplicita espressione di volontà di PI 1 e PI 2 che l'Autorità deve prendere in considerazione.

#### **E. 4.5**

Quanto all'idoneità del curatore, criticata dalla reclamante, si rileva che la censura non può essere trascurata. Dagli atti risulta infatti che CUR 1 è da sempre stato "aiutato" da C\_\_\_\_\_ F\_\_\_\_\_ nello svolgimento del suo operato. Nella lettera del 30 aprile 2013 l'avvocato indicava che "delle questioni correnti si è occupato in questo periodo" il fratello "coadiuvato" dalla signora C\_\_\_\_\_ F\_\_\_\_\_. Quest'ultima ha sempre fatto da tramite con l'Autorità di protezione (cfr. colloquio telefonico del 19 giugno 2013; tutte le risoluzioni riguardanti i coniugi PI 1 CUR 1 le sono state trasmesse; anche la signora F\_\_\_\_\_ era presente all'incontro del 10 luglio 2013). Dal verbale di audizione del 10 luglio 2013 risulta che "C\_\_\_\_\_ F\_\_\_\_\_ ha comunicato la sua disponibilità ad aiutare" CUR 1 nei compiti a lui assegnati quale curatore. Dalla email del 3 settembre 2013 indirizzata al segretario dell'Autorità di protezione la signora F\_\_\_\_\_ ha riconosciuto di essersi occupata della procedura speciale di denuncia spontanea di capitali presso la Divisione delle contribuzioni. Dalla e-mail del 3 settembre 2013 indirizzata all'avvocato della reclamante risulta che il curatore ha dato delega a C\_\_\_\_\_ F\_\_\_\_\_ di "aiutarlo nella gestione delle pratiche amministrative". Anche in questa sede le osservazioni di CUR 1 sono state presentate da C\_\_\_\_\_ F\_\_\_\_\_ "a nome" dello stesso curatore. L'Autorità di protezione ha riconosciuto in questa sede (osservazioni del 24 ottobre 2013 n. 7) che la nomina di CUR 1 - coadiuvato dalla signora C\_\_\_\_\_ F\_\_\_\_\_ nello svolgimento del suo mandato - è parsa la più opportuna e conforme alla legge. L'Autorità ha inoltre rilevato che il curatore "beneficiava dell'aiuto soprattutto amministrativo della signora F\_\_\_\_\_ ", persona dotata delle necessarie conoscenze contabili e a conoscenza dell'intera situazione dei coniugi. In simili circostanze benché "la gestione di due persone degenti in casa per anziani" sia stata in concreto definita "molto limitata" (cfr. risposta del curatore) e che CUR 1 abbia assistito i coniugi in questi anni, non si può comunque negare che questi sia stato aiutato in modo importante dalla signora F\_\_\_\_\_. L'art. 400 cpv. 1 CC esige che il curatore svolga i propri compiti personalmente. Questo non significa certo che l'esercizio di una curatela non possa avvenire congiuntamente (cfr. art. 402 CC). Nella decisione impugnata l'Autorità di protezione non ha comunque conferito l'ufficio della curatela a più persone ripartendone i compiti. L'aiuto importante fornito dalla signora C\_\_\_\_\_ F\_\_\_\_\_ - che come detto ha anche presentato lei le osservazioni nella presente procedura per conto di CUR 1 (curatore designato) - e la mancata formalizzazione di una nomina congiunta con precisa definizione dei ruoli fa nascere più di un dubbio sulle modalità di nomina del curatore e sull'opportunità della scelta operata dall'Autorità di protezione.

#### **E. 4.6**

La situazione dei coniugi, in ogni caso, è tutt'altro che semplice. Non già per l'ammontare dei capitali da gestire, ma semmai per la conflittualità che ruota attorno ai coniugi. Dagli atti risulta infatti che vi sono conflitti di interesse evidenti fra le persone "vicine" ai coniugi PI 1 PI 2. L'Autorità di protezione stessa giustificava la decisione di bloccare i conti con il "verosimile rischio di prelievi ingiustificati da parte soprattutto di parenti della coppia". Circostanza che dimostra che la scelta del curatore, che già si occupava della coppia, sia stata affrettata. I due episodi relativi rispettivamente al contestato prelievo di fr. 50'000.– effettuato da CUR 1 dal conto del fratello (nel mese di settembre del 2012, cfr. osservazioni dell'Autorità di protezione) poi prontamente ristornato sullo stesso conto, come pure all'estinzione del conto bancario intestato ai coniugi avvenuta in aprile 2013 (cfr. allegato 5 alla risposta di CUR 1) e al relativo bonifico dello stesso importo su un nuovo conto cointestato a PI 2 e alla sorella reclamante, sono densi di significato. Simili episodi, tutt'altro che chiari, sono sufficienti a dimostrare la conflittualità della situazione.

#### **E. 4.7**

Nel caso in esame, vista la forte conflittualità e ritenuto inoltre che l'espressione di volontà dei coniugi non può essere definita "esplicita", l'Autorità di protezione avrebbe dovuto nominare una persona esterna alla cerchia familiare, idonea allo svolgimento del mandato e in grado di tutelare al meglio gli interessi dei curateli. Attorno alla coppia vi sono in effetti parenti con evidenti e riconosciuti interessi tutt'altro che disinteressati [cfr. dichiarazione di RE 1 secondo cui "l'apertura di tale conto deve essere intesa come anticipazione delle volontà dei curateli che già nel 1997 ebbero a designare la reclamante e il di lei figlio, già beneficiario in precedenza di un anticipo ereditario per acquistare un'abitazione in Italia, quali eredi universali dei loro beni" (reclamo del 16 settembre 2013 pag. 9)]. La scelta di un curatore esterno alla famiglia appare la soluzione più idonea per garantire al meglio gli interessi dei coniugi stessi e fare, se del caso, chiarezza sugli episodi citati. A ciò si aggiunge che neppure l'idoneità di CUR 1 ad adempiere la funzione di curatore è stata sufficientemente analizzata dall'Autorità, che si è invece limitata a scegliere la persona la cui candidatura le è pervenuta da C\_\_\_\_\_ F\_\_\_\_\_ (cfr. scritto di C\_\_\_\_\_ F\_\_\_\_\_ ricevuto dall'ARP il 22 maggio 2013), che disponeva già delle procure sui conti dei coniugi (cfr. rapporto 3.5.2013 dell'ARP sul colloquio telefonico con C\_\_\_\_\_ F\_\_\_\_\_ ) e che garantiva il proprio aiuto al curatore indicato. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il reclamo va accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 3 della risoluzione n. 510 del 5 agosto 2013 dell'Autorità di protezione va annullato e gli atti ritornati a quest'ultima Autorità affinché provveda alla designazione di un curatore estraneo alla cerchia dei familiari.

#### **E. 5**

Reclamo avverso la decisione del 22 luglio 2013 (ris. n. 468)

##### **E. 5.1**

Per quanto si dirà sotto, tempestivo è pure il reclamo volto a censurare la risoluzione del 22 luglio 2013, anch'essa emanata durante le ferie giudiziarie. Nel caso in esame la risoluzione impugnata ha fatto seguito a quella supercautelare (inaudita parte, ai sensi dell'art. 445 cpv. 2 CC) del 27 giugno 2013 (n. 409) e all'audizione di PI 1 e PI 2 del 10 luglio 2013. Questo risulta anche dalla risoluzione ora impugnata che precisa che "gli elementi raccolti in occasione del citato incontro e l'istruttoria esperita sono sufficienti per definire nel merito la fondatezza della predetta decisione cautelare in attesa dell'adozione di altra, più incisiva,

misura di protezione degli interessati”. Ora in concreto la risoluzione n. 468 del 22 luglio 2013 costituisce una decisione cautelare che sostituisce una precedente “supercautelare” (risoluzione n. 409 del 27 giugno 2013) adottata inaudita parte finalizzata alla tutela dei conti di PI 1 e PI 2, in attesa di concretizzare la misura di protezione. La decisione di bloccare i tre conti bancari non mette del resto fine al procedimento, perché un blocco definitivo dei conti sarebbe privo di senso. È in effetti semmai solo la successiva decisione del 5 agosto 2013 che può avere – al momento della crescita in giudicato - effetti definitivi sulla gestione dei conti, nella misura in cui autorizza il curatore designato a “sbloccare e gestire personalmente i conti bancari intestati ai signori PI 1 PI 2” (cfr. disp. n. 4 risoluzione del 5 agosto 2013). Posto che con l'odierna decisione (cfr. sopra consid. 4.7) è stata annullata la nomina del curatore autorizzato a “sbloccare e gestire personalmente i conti bancari intestati ai signori PI 1 PI 2” (disp. 4 risoluzione del 5 agosto 2013) la precedente decisione cautelare del 22 luglio 2013 continua ad esplicare i suoi effetti (cfr. DTF 139 III 86 consid. 1.1.1 in fine). Il reclamo in oggetto – diversamente da quanto parrebbe sostenere la reclamante (reclamo pag. 8 verso l'alto) - non è di conseguenza privo d'oggetto. Giusta l'art. 445 cpv. 3 CC il termine di ricorso per impugnare una decisione cautelare è di 10 giorni. Nella risoluzione impugnata l'Autorità di protezione ha però erroneamente indicato il termine d'impugnazione di 30 giorni. Si deduce dal principio della buona fede che le parti non debbano subire pregiudizio alcuno da un'errata indicazione del termine di appello (DTF 138 I 49 consid. 8.3). Per costante giurisprudenza non è però possibile avvalersi di un'indicazione dei rimedi giuridici sbagliata, se la parte o il suo avvocato avrebbero potuto scoprire l'errore semplicemente consultando il testo di legge (DTF 135 III 374 consid. 1.2.2, 135 III 494 consid. 4.4, 134 I 199 consid. 1.3.1, 129 II 125 consid. 3.3, 124 I 255 consid. 1a; sentenza del Tribunale federale 5A\_401/2007 del 29 agosto 2007 consid. 4.2). Non è invece preteso che vengano consultati giurisprudenza o dottrina. Le esigenze nei confronti degli avvocati sono naturalmente più elevate. Nei loro confronti viene preteso che procedano ad un controllo sommario (“Grobkontrolle”) delle indicazioni fornite (DTF 138 I 49 consid. 8.3.2). Nel caso in esame, l'Autorità di protezione, oltre ad aver indicato erroneamente 30 giorni nei rimedi giuridici, ha definito la risoluzione come decisione “di merito” e non già cautelare, come rettamente avrebbe dovuto fare. La qualifica della decisione n. 468 del 22 luglio 2013 è confusa. In simili circostanze l'PR 1 è stato tratto in inganno dall'inadeguata denominazione della risoluzione in esame. Quindi non siamo in presenza di una negligenza grossolana (DTF 138 I 49) che farebbe ricadere a carico del patrocinatore il mancato rispetto del termine di reclamo fissato dalla legge. Va pertanto riconosciuta la tempestività del reclamo inoltrato nel termine 30 giorni erroneamente indicato dall'Autorità di protezione.

## **E. 5.2**

Giusta l'art. 445 CC l'autorità di protezione degli adulti prende, ad istanza di una persona che partecipa al procedimento, oppure d'ufficio, tutti i provvedimenti cautelari necessari per la durata del procedimento; può in particolare ordinare a titolo cautelare una misura di protezione degli adulti (cpv. 1). In caso di particolare urgenza, l'autorità di protezione può immediatamente prendere provvedimenti cautelari senza sentire le persone che partecipano al procedimento; nel contempo dà loro l'opportunità di presentare osservazioni; in seguito prende una nuova decisione (cpv. 2). Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari possono essere impugnate con reclamo entro dieci giorni dalla loro comunicazione (cpv. 3). La nozione di provvedimento cautelare comprende, come nel diritto previgente (art. 386 cpv. 1 v CC), tutte le misure necessarie alla protezione della persona in questione, in

particolare in ambito di assistenza personale, di gestione del patrimonio o di rappresentanza verso i terzi. Il provvedimento cautelare, deve essere preso per la durata della procedura, deve essere necessario (per la durata del procedimento) e appropriato (art. 389 cpv. 2 CC). Ulteriori condizioni sono l'urgenza della misura e la prognosi favorevole del procedimento principale (cfr. Auer/Marti, Balsemer Kommentar Erwachsenenschutz, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 445 CC n.6 segg).

### **E. 5.3**

Con il reclamo in esame RE 1 insorge, come detto, avverso la risoluzione del 22 luglio 2013 (n. 468) dell'Autorità di protezione che conferma la precedente del 27 giugno 2013 (n. 409). A mente della stessa l'Autorità non avrebbe potuto prendere una simile misura, lesiva peraltro del proprio diritto di essere sentita. Con la misura supercautelare del 27 giugno 2013 l'Autorità di protezione aveva ordinato il blocco dei conti dei coniugi PI 1 PI 2 (uno intestato a PI 1, il secondo a PI 2 ed il terzo a quest'ultima e alla reclamante). Tale misura è poi stata confermata con la risoluzione del 22 luglio 2013. Come risulta dalla risoluzione n. 409 l'ordine di bloccare i tre conti sui quali è depositata l'intera sostanza dei coniugi, da intendere come misura preventiva, è stato dato in quanto vi sarebbero "fondati motivi che tale sostanza possa essere indebitamente prelevata da terze persone". L'autorità ha ribadito anche in questa sede che "tra i motivi di questa decisione vi era il verosimile rischio di prelievi ingiustificati da parte soprattutto di parenti della coppia" e che la misura è parsa prioritaria a tutela degli interessi patrimoniali dei coniugi, messi in serio pericolo da dubbi prelievi di somme effettuate da parenti (cfr. osservazioni del 24 ottobre 2013 n. 5 e 7). Il conto per cui è ora contestato il blocco è un conto per il quale i titolari (PI 2 e RE 1) hanno firma collettiva. Dal contratto risulta che i contitolari hanno il diritto di disporre dei valori e degli averi patrimoniali depositati secondo le modalità di firma collettiva (cfr. allegato n. 18 alla risposta del curatore).

### **E. 5.4**

Il diritto di essere sentito è parte integrante del diritto ad un processo equo a norma dell'art. 6 n. 1 CEDU e dell'art. 29 cpv. 1 Cost. Fed. Nel settore della protezione del minore e dell'adulto, l'art. 445 cpv. 2 CC esplicita per altro in modo chiaro il diritto di essere sentito delle persone interessate dai provvedimenti adottati in via supercautelare inaudita parte, facendo obbligo all'autorità di protezione di dare alle medesime l'opportunità di presentare osservazioni (art. 445 cpv. 2 CC, seconda frase, prima parte). L'Autorità è poi tenuta a prendere in seguito una nuova decisione (cautelare) (art. 445 cpv. 2 CC, seconda frase, seconda parte). Per quanto qui concerne, l'Autorità di protezione non ha dato ad RE 1 la possibilità di esprimersi sul blocco del conto bancario di cui risulta cointestataria. Essa non risulta essere stata convocata all'udienza del 10 luglio 2013, né avervi partecipato o venire in qualche modo coinvolta in relazione al blocco del conto in questione, con richiesta di osservazioni. Ad RE 1 non risultano essere state trasmesse né la risoluzione supercautelare del 27 giugno / 1° luglio 2013 né la risoluzione cautelare del 22 luglio 2013. Il suo nominativo non è indicato tra le persone alle quali le citate risoluzioni sono state intimate. Nelle osservazioni del 24 ottobre 2013 l'Autorità di protezione non ha speso neppure una parola in merito a una simile omissione. La modalità di procedere adottata dall'Autorità di protezione configura una palese violazione del diritto di essere sentita di RE 1. Di conseguenza il reclamo va accolto e la risoluzione impugnata deve essere annullata, limitatamente al blocco del conto intestato alla reclamante e alla sorella (n. 62 \_\_\_\_\_) presso la Banca dello Stato del Canton Ticino, agenzia di \_\_\_\_\_). L'incarto va

pertanto rinviato all' autorità di prima sede perché provveda a sanare la violazione evidenziata.

#### **E. 5.5**

Va ricordato che, limitatamente al blocco del conto cointestato , a seguito della presente decisione la procedura si trova “rimandata” allo stadio in cui si trovava prima dell’ emanazione della decisione cautelare annullata, vale a dire quello in cui la misura supercautelare era ancora in vigore. L’ annullamento della decisione cautelare fa infatti “rinascere” la misura supercautelare che tutelava il conto cointestato (cfr. DTF 139 III 86 consid. 1.1.1). L’ Autorità di protezione va di conseguenza invitata a sentire senza indugio la reclamante RE 1 e a pronunciarsi nuovamente sulla necessità o meno di mantenere il blocco del conto cointestato .

#### **E. 6**

Tasse e spese seguono la soccombenza (cfr. art. 28 cpv. 1 lett. b vLPamm). Munita di autonomia amministrativa (art. 16 e 17 LPMA) l’ Autorità di protezione, va tenuta così a rifondere alla reclamante un’ equa indennità per ripetibili (RtiD II-2011 n. 14; sentenza CDP del 25 giugno 2013 , inc. 9.2013.19).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.